

Crema, lì 5 novembre 2020

OGGETTO

COVID-19. Modalità di erogazione delle attività formative.

Tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 3 novembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*” e, in particolare, dall’articolo 1, comma 9, lettera s), si evidenzia che:

- a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le attività formative possono svolgersi solo con modalità a distanza;
- continuano ad essere consentiti in presenza alcuni corsi espressamente indicati tra i quali i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL.

Si rammenta che i Soggetti Gestori possono convertire le attività in presenza in attività formative a distanza con le modalità già rese note dal Fondo con Circolare n. 2/2020 del 30 ottobre 2020.

In ogni caso, si invitano tutti i Soggetti Gestori ad attenersi ad eventuali provvedimenti regionali più restrittivi.

Il Presidente

Andrea Bignami

